

STATUTO  
del "Consorzio Eletttricisti Artigiani Romagnolo - CEAR -  
Società Cooperativa", con sede in Forlì

\*\*\*\*\*

TITOLO I°  
(Costituzione, Sede, Durata e scopo)

Art. 1

E' costituita una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata con la denominazione di "CONSORZIO ELETTRICISTI ARTIGIANI ROMAGNOLO - C.E.A.R. Società Cooperativa".

La società ha sede legale in Forlì, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

L'assemblea dei soci può altresì istituire sedi secondarie o portare la sede legale al di fuori del suddetto Comune, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2099 (duemila novantanove) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3

La Società può aderire, su deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, ad Enti economici di categoria, di settore o comunque svolgenti attività similari, ad Enti mutualistici e di tutela e assistenza del movimento cooperativo e deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Art. 4

La Società, che deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del codice civile con esclusione di qualsiasi finalità lucrativa, si propone di sviluppare tutte le attività e le iniziative atte a contribuire alla crescita professionale, materiale e culturale degli imprenditori soci.

La società ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione in Italia e all'estero, a mezzo delle Imprese associate, pur potendo svolgere la propria attività anche con terzi non soci, di lavori comunque commissionati, concessionati o affidati da Amministrazioni dello Stato, da Enti Pubblici, da Enti e Società di qualunque natura, nonché da terzi pubblici o privati, lavori dei quali a titolo esemplificativo di seguito si indicano i più rappresentativi intendendosi ricompreso quant'altro inerente

alle attività dei settori appresso indicati:

1. lavori di installazione di impianti, di riparazione, manutenzione, ripristino di apparecchiature, di forniture e di servizi elettrici ed elettronici, per uso civile, industriale, stradale, marittimo, aeroportuale, spaziale, telecomunicazioni;
2. lavori di costruzione, di riparazione, manutenzione, ripristino e gestione nell'ambito dell'edilizia civile, industriale, marittima, aeroportuale, spaziale;
3. lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti termotecnici, idraulici, di condizionamento, di refrigerazione, gas metano, isolamenti, carpenteria, di energia alternativa ed ecologici, per uso civile, industriale, infrastrutturale, marittimo, aeroportuale, spaziale.

A tale scopo per perseguire i propri fini mutualistici, nello svolgimento di tali attività ed al fine di meglio perseguire gli interessi delle imprese associate, provvede tra l'altro a:

- a) disciplinare la distribuzione, fra le imprese associate, dei lavori assunti, delle forniture, degli impianti e dei servizi, a garantire l'assolvimento degli impegni contrattuali;
- b) organizzare acquisti di materiale, di apparecchiature, di strumenti di lavoro, e di quanto altro occorra agli associati e alla Cooperativa per le proprie attività aziendali e sociali. Tali acquisizioni possono essere effettuate sia direttamente dalla cooperativa, sia tramite rapporti di rappresentanza che la stessa potrà assumere con le ditte produttrici e/o rivenditrici, raccogliendo opportunamente ed organicamente gli ordini d'acquisto sia in Italia sia all'estero per una maggiore tutela degli interessi economici della categoria, riducendo in tal modo il costo dei beni e dei servizi relativi;
- c) istituire o gestire cantieri, impianti, magazzini, laboratori, filiali o sedi secondarie, acquistare e vendere mobili ed immobili necessari per l'espletamento delle attività sociali; compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare, commerciale o finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- d) provvedere anche mediante la istituzione di uno speciale Ufficio tecnico, alla organizzazione dello studio e della compilazione dei progetti, dei preventivi e di quant'altro necessario per i lavori ed i servizi da assumere e/o assunti dai soci, alla direzione degli stessi lavori e dei servizi, nonché provvedere alla soluzione delle eventuali controversie, che potessero insorgere in rapporto alla esecuzione ed interpretazione dei contratti e delle tariffe;
- e) promuovere fra i Soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà aziendale e sociale e dei principi di sana cooperazione;
- f) curare lo studio sui modi come ridurre i costi e razionalizzare le attività tenendo aggiornate le imprese aderenti, favorendo il perfezionamento tecnico e professionale;

g) promuovere l'istruzione tecnica e professionale, la consulenza nonché la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci

h) fornire servizi di assistenza 24 ore su 24 mediante l'organizzazione di turni di reperibilità tra i soci che manifestano la loro disponibilità

i) realizzare quant'altro ritenuto opportuno nell'interesse dei Soci per il miglior conseguimento degli scopi sociali.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali anche tramite costituzione di società e/o partecipazioni in società già esistenti svolgenti attività similari, e comunque, sia indirettamente, sia direttamente attinenti ai medesimi.

La Società può svolgere la propria attività anche direttamente e può avvalersi delle prestazioni e dei servizi di soggetti diversi dai Soci.

La distribuzione dei lavori e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica possono essere disciplinate con un regolamento, ulteriore rispetto a quelli previsti nell'articolo 32, predisposto dagli amministratori e approvato con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

## TITOLO II°

(Soci)

### Art. 5

Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore a 9 (nove). Possono far parte della Società tutte le imprese artigiane individuali e societarie operanti nei settori di attività attinenti, connessi o complementari a quelli specificati nell'oggetto sociale, aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane tenuti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio, obbligandosi ad accettare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali.

Possono inoltre fare parte del Consorzio, le piccole e medie Imprese industriali che, svolgendo l'attività di cui sopra, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, 3° comma della Legge 443/1985, nel rispetto delle condizioni previste da detta norma e che si obblighino ad accettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali.

Essi non devono avere in corso procedure per concordato preventivo o fallimento, non essere falliti, amministrati di sostegno o avere avuto negli ultimi anni protesti cambiari senza che i motivi del protesto siano giustificati ed essere comunque di buona condotta morale e civile.

### Art. 6

Chi intende far parte della Società dovrà presentare al Consiglio

di Amministrazione domanda scritta precisante:

a) se imprenditore individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la effettiva rappresentanza e l'attività che svolge; se società, la denominazione, la sede legale, il capitale sottoscritto, versato ed esistente, il nome del legale rappresentante e delle persona incaricata dei rapporti con il consorzio;

b) dichiarazione di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dal Consorzio e di accettarle nella loro integrità, impegnandosi, in particolare, a segnalare tempestivamente i mutamenti avvenuti in ordine agli obblighi di cui alla legge n. 443 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni ed a comunicare almeno annualmente la esatta posizione nei confronti della legge suddetta;

c) dichiarazione, per i richiedenti interessati alla assegnazione di lavori, di essere in possesso dei requisiti previsti di legge, per l'esecuzione degli interventi di cui all'oggetto sociale e normative similari e successive;

d) eventuale dichiarazione, al fine dell'esame di compatibilità, di appartenenza, in qualità di socio e/o collaboratore in società e/o Consorzi svolgente attività simile di produzione e lavoro.

In caso di società alla domanda dovrà essere allegata delibera dell'organo competente per legge o per statuto a decidere in merito alla partecipazione al consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, delibera, entro 60 (sessanta) giorni, sulla domanda di ammissione. L'ammissione o meno dell'aspirante socio è, in ogni caso, disciplinata dall'articolo 2528 e seguenti del Codice Civile.

#### Art. 7

I Soci dovranno sottoscrivere e versare un numero minimo di quote non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci e comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge. Essi sono obbligati alla osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Ogni consorziato, indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritto, ha diritto di godere di tutti i servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali.

I consorziati, per tutta la durata della partecipazione al Consorzio, si obbligano:

a) a eseguire le forniture loro affidate dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;

b) a sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del Consorzio, disposti dal Consiglio di Amministrazione, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;

c) a corrispondere regolarmente al Consorzio contributi e di pagare le penalità come previsto dal presente Statuto e dal regolamento interno e di rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché di risarcire il consorzio dei danni e delle perdite subite per il loro inadempimento; di osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e di favorire gli interessi del Consorzio.

#### Art. 8

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli Soci può verificarsi per recesso, per esclusione o per cause di morte.

#### Art. 9

Il recesso è sempre liberamente ammesso, se fondato su giusta causa o su giustificato motivo, da documentare da parte del socio. Le decisioni al riguardo sono assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'interesse del Consorzio e comunicate al socio con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla delibera che dovrà essere presa nei sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di recesso del socio.

Il recesso sarà annotato sul Libro dei Soci a cura del Consiglio di Amministrazione e diventa operativo nei termini di cui l'art. 2532 del Codice Civile.

#### Art. 10

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata nei confronti dei Soci:

- a) amministrati di sostegno o soggetti a procedure concorsuali;
- b) che si siano resi inadempienti verso il Consorzio, o non abbiano adempiuto alle obbligazioni assunte per suo conto del consorzio;
- c) per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- d) che in qualunque modo, arrechino un danno materiale e morale al consorzio o fomentino in seno ad esso dissidi o disordini, purchè la delibera indichi puntualmente le cause dell'esclusione;
- e) che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art. 11

I Soci deceduti e gli Eredi del Socio defunto hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versato eventualmente rivalutato con le modalità fissate dallo Statuto e dalla legge, ovvero ridotto per perdite, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato dal recedente.

#### Art. 12

Tutti gli aventi diritto al rimborso delle quote dovranno fare richiesta per il rimborso stesso entro il termine di prescrizione previsto dalla legge.

Le quote richieste verranno rimborsate decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio per l'esercizio nel quale si è interrotto il rapporto sociale. Le quote non richieste entro i termini stabiliti dalla Legge verranno accantonate a fondo di riserva legale indivisibile. Le liquidazione delle quote eventualmente assegnate ai sensi degli artt.2545 quinquies e 2545 sexies, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

#### TITOLO III°

(Patrimonio sociale)

#### Art. 13

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da quote del valore nominale minimo di euro 103,29 (centotré virgola ventinove) ciascuna, soggette a rivalutazione nei termini fissati dal presente statuto e dalla legge n. 59 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) dal fondo di riserva legale indivisibile;
- c) dal fondo di riserva straordinaria in base alla delibera dell'assemblea dei soci.
- d) da altri eventuali fondi di riserva ritenuti necessari e/o opportuni.

Le riserve sono indivisibili sia durante la vita della società, sia in sede di scioglimento.

#### Art. 14

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo.

Esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri Soci, con effetto verso la Società.

#### TITOLO IV°

(Esercizio sociale - Bilancio - Riparto residui attivi)

#### Art. 15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio della Società che indicherà il capitale effettivamente versato, le risultanze attive e passive, dimostrando esattamente gli utili conseguiti, le perdite sofferte ed i profitti realizzati, nonché di tutti i documenti accompagnatori previsti dalla legge.

#### Art. 16

I residui attivi eventuali risultanti dal bilancio annuale saranno devoluti come segue:

- a) il 30% (trenta per cento), ovvero la diversa percentuale minima fissata dalla legge e che assicura il godimento dei benefici fiscali, al fondo di riserva legale indivisibile;

b) il 3% (tre per cento), ovvero la diversa percentuale minima fissata dalla legge e che assicura il godimento dei benefici fiscali, ai fondi di mutualità voluti dalla legge n. 59/92 e conformemente alla stessa;

c) una eventuale quota a rivalutazione delle quote sociali effettivamente versate all'inizio dell'esercizio, entro i limiti massimi previsti dalla legge n. 59 del 1992;

d) il rimanente al fondo di riserva legale indivisibile, salva la facoltà dell'assemblea di deliberare la distribuzione ai soci di dividendi in misura non superiore a quella prevista nell'art.2514 c.c.

E' vietata la distribuzione tra i soci di riserve, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al momento dello scioglimento della stessa.

Non possono essere distribuiti ai soci dividendi in misura superiore a quella prevista nell'art.2514 c.c.

L'assemblea, nel rispetto della percentuale minima di utili da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ed alla riserva legale indivisibile, può prevedere l'attribuzione di ristorni ai soci, anche mediante aumento delle rispettive quote di capitale sociale, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici tra soci e la cooperativa nell'esercizio sociale di riferimento secondo il criterio della competenza temporale.

Allo stesso modo, la suddetta delibera assembleare può ratificare lo stanziamento in bilancio dei ristorni ai soci di cui al periodo precedente, effettuato dall'organo amministrativo.

#### TITOLO V°

(Organi sociali)

##### Art. 17

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci ed il Revisore legale dei conti se obbligatori per legge o comunque nominati;
- e) il Direttore, se nominato.

##### a) Assemblea dei Soci

##### Art. 18

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve essere effettuata dagli Amministratori mediante avviso comunicato ai soci, con PEC o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo anche diverso dalla sede sociale, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

In alternativa l'avviso contenente tutti gli elementi suindicati può essere affisso presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo

l'ora della prima convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione in aggiunta ad una di quelle stabilite nel secondo nel terzo o quinto comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. Le Assemblee sia ordinarie che Straordinarie, qualora gli Amministratori ne ravvisino l'opportunità, possono essere validamente tenute anche o solo in video - conferenza, come appositamente riportato nell'avviso di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e che sia garantita la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

#### Art. 19

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) elegge e sostituisce gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale ed eventualmente il Revisore o la Società di Revisione;
- 3) determina il compenso dei Sindaci e dell'eventuale Revisore;
- 4) approva gli eventuali regolamenti;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera sugli altri aspetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto al Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci. La richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Ove il Consiglio di Amministrazione accerti la sussistenza di particolari esigenze della Società, ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In quest'ultimo caso gli Amministratori sono tenuti a segnalare le ragioni della dilazione.

L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, e sugli altri argomenti stabiliti dalla legge.

#### Art. 20

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più di uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera



validamente a maggioranza assoluta dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo anticipato scioglimento e liquidazione e sull'approvazione e la modifica dei Regolamenti interni di cui al successivo articolo 32, per le quali occorrerà la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto e salve le specifiche maggioranze qualificate richieste da inderogabili norme di legge.

#### Art. 21

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

#### Art. 22

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti nel Libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Il Socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro Socio non Amministratore né Sindaco o dipendente della Società e semprechè non ostino altri divieti di legge.

La delega deve essere conferita in forma scritta. Ogni Socio delegato non può rappresentare più di un Socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Gli Organi dirigenti delle Associazioni Sindacali Artigiane, possono assistere con propri rappresentanti ai lavori delle Assemblee.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

#### Art. 23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario e due o più scrutatori. Le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

#### b) Consiglio d'Amministrazione

#### Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di Consiglieri da designarsi dall'Assemblea di volta in volta in occasione delle elezioni dell'intero Consiglio, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici).

I Consiglieri sono eletti tra i Soci che hanno diritto al voto,

ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche (società di persone o di capitali o altri enti) aventi diritto al voto.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci imprenditori artigiani persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci imprenditori artigiani diversi dalle persone fisiche.

La durata in carica degli amministratori è di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della sua gestione. La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

L'incarico di Consigliere è gratuito, salvo che l'assemblea non decida diversamente. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse della società.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altri consorzi concorrenti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, motivato sulla base dell'interesse della società. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

#### Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, salvo che non abbia provveduto l'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandolo nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da uno a tre Consiglieri.

#### Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre nonché tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.

L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare è fatto a mezzo di lettera, fax o posta elettronica da spedirsi, anche ai Sindaci Effettivi, non meno di 2 (due) giorni prima della adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di fax, posta elettronica o telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne ravvisi la opportunità, possono essere validamente tenute anche o solo in video - conferenza, come appositamente riportato nell'avviso di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, e che sia garantita la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

#### Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti previsti dal presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso Banche, Enti Privati, che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire procure sia generali sia speciali, nominare Direttori ritenuti necessari per l'attività sociale determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- f) deliberare circa le interessenze, le partecipazioni, le adesioni ad altri Enti esercenti attività complementare o ausiliaria, a quella svolta dalla Società;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei Soci;
- h) deliberare sulla istituzione di negozi e magazzini di deposito, di distribuzione e simili;
- i) determinare, previo parere del Collegio Sindacale, le remunerazioni agli Amministratori investiti di particolari cariche o di incarichi sociali continuativi;
- j) deliberare ed attuare, anche se nelle precedenti lettere non sufficientemente indicate, tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente Statuto, anche se specificatamente non attribuite alle sue competenze, eccettuate quelle espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre su:

- a) fusione nei casi previsti negli artt.2505 e 2505 bis c.c.;
- b) istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

Il consiglio di amministrazione può deliberare che su dette materie decida l'assemblea dei soci.

c) Presidente del Consiglio di Amministrazione

#### Art. 28

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche

Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto od in parte al Vice-Presidente o al Consigliere Delegato, nonché con speciale procura a dipendenti della Società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

d) Collegio sindacale

#### Art. 29

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o comunque nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea fra Soci e non soci, aventi i requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e comunque fino alla approvazione dell'ultimo bilancio. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il loro emolumento è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio si riunisce, anche con mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, almeno ogni novanta giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio Sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora

nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

#### Art. 30

La revisione legale a norma dell'art. 2409 bis del C.C. è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

A norma dell'art. 13 del D. Lgs 39/2010, l'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ove nominato; l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercita le funzioni previste dalla legge ed in particolare:

a) Verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

5. Ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

e) Direttori

#### Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere a nominare un Direttore tecnico, il quale avrà il compito di dirigere i lavori, rendendosi responsabile nei confronti dell'Ente appaltante sul buon andamento dei lavori stessi, restando responsabile fino ad estinzione di ogni rapporto e cioè dopo l'avvenuto collaudo. In relazione alla necessità derivante dalla esecuzione dei lavori

sociali in genere, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un Direttore amministrativo, i cui compiti saranno determinati all'atto della nomina.

Le retribuzioni e le attribuzioni dei Direttori saranno stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione ma potranno anche essere determinate nel Regolamento interno previsto dall'apposito articolo.

#### TITOLO VI°

(Regolamenti interni)

##### Art. 32

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea Generale dei Soci.

I Regolamenti sono approvati e possono essere modificati con le maggioranze previste dall'articolo 20 del presente Statuto.

#### TITOLO VII°

(Scioglimento della Società)

##### Art. 33

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con le maggioranze stabilite dall'Art. 21, ultimo comma, nominerà preferibilmente fra i Soci, uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale residuo dopo la liquidazione, detratto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai Soci eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto e conformemente alla legge n. 59 del 1992 dovrà essere devoluto ai fondi di mutualità previsti dalla legge n. 59 del 1992 ed in conformità alla stessa.

#### Titolo VIII°

(Disposizioni generali)

##### Art. 34

Per quanto non è disposto nel presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, e delle Leggi speciali sulle Cooperative e per quanto applicabili quelle sulle società per azioni, restando comunque fissato che la Cooperativa è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla legislazione presente e futura al fine di godere delle agevolazioni tutte per gli enti mutualistici con mutualità prevalente.

Le clausole mutualistiche previste nell'art.2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

In particolare è esclusa la possibilità di distribuzione tra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'Ente, sia all'atto del suo scioglimento, di tutte le somme destinate alle riserve indivisibili.

Rimane fin da ora obbligatorio per la Cooperativa il rispetto di tutti gli obblighi legalmente previsti per il godimento delle agevolazioni fiscali.

